# RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI Fior di Mutua ETS

ai sensi del'art. 2501 quinques c.c.

## RELATIVA ALLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE

di Fondazione Banca di Fornacette ONLUS

in Fior di Mutua ETS

Signori Soci, la presente relazione, redatta dal Consiglio di Amministrazione di Fior di Mutua ETS, ai sensi dell'art. 2501 - quinquies del codice civile, è volta ad illustrare e giustificare il progetto di fusione per incorporazione di Fondazione Banca di Fornacette ONLUS in Fior di Mutua ETS.

Preliminarmente è obbligo del CdA assicurare che la Fusione, così come ipotizzata, non presenta alcun aspetto negativo né arreca alcun pregiudizio ai soci.

Dalla Fusione derivano sostanziali ed importanti benefici patrimoniali all'Ente che risulterà dalla fusione.

In particolare, il rafforzamento ed ottimizzazione degli aspetti patrimoniali, consentirà alla mutua di intervenire più capillarmente a vantaggio della compagine sociale attuale e futura e dei territori, nel rispetto del proprio ruolo e delle attività statutariamente previste.

Fior di Mutua ETS, come associazione mutualistica fondata dalla Banca di Pescia e Cascina CC rappresenta, insieme a tutte le mutue che afferiscono al progetto "una banca una mutua" della Federazione Toscana BCC, una delle manifestazioni identitarie che contraddistinguono il credito cooperativo. Essa rappresenta altresì uno degli strumenti attraverso cui si da corpo alle previsioni dell'articolo 2 dello statuto della banca, che recita testualmente: La Società ha lo scopo di favorire i soci e gli appartenenti alle comunità locali (.......), perseguendo il miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche degli stessi e promuovendo lo sviluppo della cooperazione, l'educazione al risparmio e alla previdenza, nonchè la coesione sociale e la crescita responsabile e sostenibile del territorio nel quale opera.

Potenziare la mutua attraverso l'operazione di fusione può consentire, tra l'altro, di rilanciare e dare nuovo ed attuale

Potenziare la mutua attraverso l'operazione di fusione può consentire, tra l'altro, di rilanciare e dare nuovo ed attuale vigore alla cultura mutualistica e ai concetti della cooperazione.

La presente relazione, redatta secondo i dettami dell'art. 2501-quinquies c.c., è finalizzata a illustrare in maniera sintetica la procedura di fusione ex art. 42-bis. c.c. adottata e l'iter necessario al completamento della fusione; nonché a giustificare le motivazioni alla base per entrambi i soggetti ed esporre sotto il profilo giuridico ed economico le ragioni a fondamento del progetto di fusione.

La struttura del documento è la seguente:

- 1. Cenni sulla procedura di fusione societaria ex art. 42-bis c.c. adottata;
- 2. Giustificazioni giuridico economiche;
- 3. Enti che partecipano alla Fusione;
- Aspetti contabili e fiscali;
- 5. Effetti della Fusione sulla compagine sociale;

#### 1. Cenni sulla procedura di fusione societaria ex art. 2501 e ss. c.c. adottata e la tabella di marcia

PROGETTO DI FUSIONE: Il progetto contiene le informazioni individuate dalle prescrizioni di cui all'art. 2501 ter c.c., la cui applicazione risulti compatibile in considerazione della natura degli enti coinvolti nell'operazione..

RELAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO: Il consiglio di amministrazione di Fior di Mutua ETS ha predisposto la presente relazione che illustra e giustifica, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione.

## APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FUSIONE E DELLA RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI:

Una volta predisposta la presente relazione e redatto il progetto di fusione da parte del consiglio di amministrazione di Fior di Mutua ETS, tutta la prevista documentazione dovrà essere approvata dall'assemblea dell'ente riunita in sede straordinaria.

#### DEPOSITO DEL PROGETTO DI FUSIONE PRESSO LE SEDI DEGLI ENTI PARTECIPANTI:

Il progetto di fusione deve essere depositato presso il RUNTS e presso il Registro delle persone giuridiche della Regione Toscana nonchè presso le sedi dei due Enti partecipanti, a norma dell'art. 2.501-septies c.c..

#### TEMPI DI DEPOSITO:

L'art. 2501-septies c.c. prevede che i prescritti documenti devono restare depositati presso il RUNTS e presso il Registro delle persone giuridiche della Regione Toscana nonchè presso le sedi dei due Enti partecipanti, a norma dell'art. 2.501-septies c.c., durante i trenta giorni che precedono la decisione in ordine alla fusione. Decorso il termine dei 30 giorni i soci possono deliberare la fusione in assemblea straordinaria.

## CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI:

Decorsi i 30 giorni, Fior di Mutua ETS potrà convocare l'assemblea per l'approvazione della fusione.

#### **FASE DELLE OPPOSIZIONI:**

A cura del notaio che ha partecipato all'assemblea straordinaria l'atto sarà pubblicato presso il RUNTS e presso il Registro delle persone giuridiche della Regione Toscana, i creditori sociali (anteriori all'iscrizione della delibera di fusione) possono, ai sensi dell'art. 2503 c.c., opporsi all'operazione di fusione nel termine di giorni 60 decorrenti dall'iscrizione delle deliberazioni degli enti partecipanti.

### ATTO DI FUSIONE:

decorsi 60 giorni dall'iscrizione della delibera di fusione gli organi amministrativi possono procedere alla stipulazione, presso il notaio, dell'atto di fusione e successiva iscrizione presso il RUNTS e presso il Registro delle persone giuridiche

della Regione Toscana, senza alcuna opposizione da parte dei creditori.

#### 2. Giustificazioni giuridico - economiche

Il consiglio di amministrazione di Fior di Mutua ETS ha lavorato al progetto di fusione per incorporazione di Fondazione Banca di Fornacette ONLUS in Fior di Mutua ETS, incoraggiato dal consiglio di amministrazione di Banca di Pescia e Cascina CC, socio fondatore e sostenitore, nell'ambito dell'operazione straordinaria nella quale la banca stessa è coinvolta per l'acquisizione di un compendio di filiali della Banca di Pisa e Fornacette fondatrice della Fondazione banca di Fornacette Onlus. In tale contesto, considerate le caratteristiche e le peculiarità nonché le conseguenze giuridiche dell'operazione straordinaria che coinvolge le banche fondatrici, la fusione per incorporazione della Fondazione Banca di Fornacette ONLUS in Fior di Mutua ETS consente di mantenere sui territori su cui insistono le filiali della Banca di Pisa e Fornacette costituenti il compendio in acquisizione da parte della banca di Pescia e Cascina una presenza in termini di presidio mutualistico e di promozione sociale a vantaggio dei soci e clienti delle suddette filiali, come dell'intera compagine sociale dell'Ente risultante dalla fusione. Consente altresì di non disperdere il patrimonio della Fondazione incorporanda che, in assenza dell'operazione in progetto, con il venir meno della Banca Fondatrice, sarebbe destinata allo scioglimento con conseguente devoluzione del patrimonio ad altri enti con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, secondo le modalità normativamente previste in siffatte circostanze. La finalità del progetto è, quindi, quella di pervenire a un'unica realtà associativa no profit in grado di offrire agli associati una serie attività che vanno dalle prestazioni in ambito socio-sanitario a quelle in ambito educativo e ricreativo, attraverso la disponibilità di un patrimonio, quello dell'ente incorporante "Fior di Mutua ETS", nel quale confluirà il patrimonio dell'incorporata "Fondazione Banca di Fornacette Onlus", senza vincoli di destinazione.

La volontà di operare in ottica sinergica; l'intenzione di rafforzare l'attività e l'intervento già oggi sviluppati da Fior di Mutua ets a favore degli associati, della comunità e del territorio attraverso l'impiego del patrimonio della Fondazione reso disponibile attraverso l'operazione di fusione per incorporazione; la natura e la complessità della stessa operazione straordinaria, lo svolgimento della quale si sottopone alla valutazione e all'approvazione dell'assemblea, inducono questo consiglio di amministrazione a rimettere la nomina ricevuta nelle mani degli associati, secondo una prospettiva informata ai principi di correttezza e di trasparenza, al contempo con la convinzione che l'assemblea degli associati saprà valutare l'operato di questo consiglio e rinvenire gli indici di una imperitura diligenza, potendo così deliberare nell'interesse dell'associazione la nomina del consiglio di amministrazione che assumerà la gestione dell'ente a decorrere dalla data di efficacia della fusione, secondo gli indirizzi proposti nel progetto di fusione, segnatamente al punto 6.

Sotto il profilo giuridico, la fusione è giustificata dall'omogeneità dei profili giuridici dell'incorporante e dell'incorporata. Infatti, lo scopo della fondazione, come espresso dall'art. 2 dello statuto, trova sostanziale corrispondenza con lo scopo

verificare i criteri di destinazione delle attività (dunque, delle risorse) dei due enti dal punto di vista soggettivo. È vero infatti che, la fondazione intende operare «nell'ambito della zona di attività ed a vantaggio delle popolazioni per le quali opera la società fondatrice», intendendo in tal senso identificare una collettività che intrattiene, a qualsiasi titolo, rapporti

di Fior di Mutua ETS e con le finalità perseguite dalla mutua. La suddetta corrispondenza si mantiene anche andando a

opera la società fortutative, internacina in tai conso lacritimatica and consettività che intratticite, a qualciaci titolo, rapporti

con la banca, e dal canto suo, Fior di Mutua opera secondo il principio di mutualità interno, dunque a favore dei soli

propri associati, potendo questi ultimi essere soltanto i soci o i clienti della banca.

Per tale ragione, gli amministratori, non hanno incontrato alcuna difficoltà nella redazione del progetto.

3. Soggetto Incorporante:

Fior di Mutua ETS, con sede legale a Pescia (PT), via Alberghi n. 26, codice fiscale 91036240470, iscritta al RUNTS

con il numero 30984, chiusura dell'esercizio 31 dicembre di ogni anno.

Soggetto Incorporando

Fondazione Banca di Fornacette ONLUS con sede legale a Fornacette (PI), Via Tosco Romagnola 101/A, codice fiscale

02114730506, iscritta al registro delle persone giuridiche private al n. 918

Aspetti contabili

La fusione avrà effetto, ai sensi dell'art. 2504- bis, comma 2 del codice civile, solo dopo che sarà stata eseguita

l'ultima delle iscrizioni nel Registro Unico del Terzo Settore e nel Registro delle Persone Giuridiche della Regione

Toscana.

A partire dalla data di efficacia della Fusione, Fior di Mutua ETS subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi

facenti capo a Fondazione Banca di Fornacette ONLUS. Dal punto di vista contabile le risultanze di Fondazione Banca

di Fornacette ONLUS saranno imputate al bilancio di Fior di Mutua ETS a decorrere dal giorno in cui si verificheranno

gli effetti della Fusione ai sensi dell'art. 2504-bis c.c., 2° comma.

Effetti della fusione sulla compagine sociale

La fusione non avrà effetti sulla composizione della compagine sociale.

Fermo rimane il divieto assoluto di distribuzione sotto qualsiasi forma di avanzi di gestione, motivo per il quale il socio

receduto od escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'ente risultate dalla fusione.

La Fusione non prevede trattamenti riservati a particolari categorie di soci né ai possessori di titoli diversi dalle

Pescia (PT), 7-02-2025

"FIORI DI MUTUA E.T.S."

Mutua del Credito Cooperativo Via Alberghi, 26 - 51017 Pescia (PT)

Cod Fisc. 91036240470

5